

Il Consiglio dei Ministri, il 13 novembre u.s., ha approvato due schemi di decreto legislativo che riguardano norme in materia di depenalizzazione e norme che abrogano reati e introducono illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Si tratta di provvedimenti sostenuti a gran voce da magistratura e avvocatura e che rispondono agli obiettivi di: avere innanzitutto sanzioni più rapide, incisive ed efficaci, producendo quindi entrate che vengono effettivamente incassate dallo Stato e risparmi per i costi dei tanti procedimenti; decongestionare la giustizia penale da migliaia e migliaia di procedure lunghe, spesso inutili e costose; assicurare una più efficace repressione dei reati socialmente più gravi.

Disposizioni in materia di depenalizzazione (decreto legislativo – esame preliminare)

L'obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 - è quello di trasformare alcuni reati di assai lieve entità (nessuno dei quali prevedeva il carcere) in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione, assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi, sia anche per deflazionare il sistema processuale penale.

Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione una punizione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell'illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare una mancata sanzione.

Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal professor Francesco Palazzo, ordinario di diritto penale a Firenze, e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali.

Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale.

Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammenda tutelano interessi

Scritto da Carmen Langellotto
Lunedì 16 Novembre 2015 17:51

importanti. Sono i reati in materia di: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio; 3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d'azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni; 9) finanziamento ai partiti; 10) proprietà intellettuale e industriale.

Si segnala in particolare, per i suoi benefici effetti sui tempi della giustizia penale, la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contributi previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l'importo non superi euro 10 mila annui, ciò consentirà di deflazionare migliaia e migliaia di procedimenti penali che intasano le aule dei tribunali. Il datore di lavoro non sarà punito nemmeno sul piano amministrativo nel caso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno così determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 euro per i delitti e le contravvenzioni punite con una pena detentiva superiore ad un anno.

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo – esame preliminare)

L'obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato.

Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell'illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell'ingolfamento degli affari in ambito penale.

Si ritiene che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale.

La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l'indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall'erario dello Stato.

Il catalogo degli illeciti civili comprende l'ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l'appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all'uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l'usurpazione di immobili, l'invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in drammatica espansione, quale l'occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.

E' davvero innovativa la previsione di una sanzione pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.